



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Sede: Corso V. Emanuele II, 122 - 46100 MANTOVA
Telefono 0376321278 - Fax 0376322486

Ufficio operativo: Via A.T. E. Guerra, 1 loc. Castellaro Lagusello - Monzambano
Telefono 0376800090 - Fax 0376809300

e-mail: info@gardachiese.it

PEC: cb.gardachiese-bonifica@pec.regione.lombardia.it

Codice Fiscale: 01706580204

REA: MN - 252648

REGOLAMENTO

ESONERO TERRENI DALL'IRRIGAZIONE

DISTRETTO COLLI MORENICI DEL GARDA

- 1) L'Utente che intende rinunciare all'irrigazione dovrà inoltrare domanda specifica al Consorzio dal 1° dicembre dell'anno precedente alla nuova stagione irrigua ed **entro e non oltre il 10 gennaio dell'anno della nuova stagione irrigua** al fine di ottenere l'esonero per la durata di anni 1 (uno) o, in alternativa, di anni 5 (cinque).
La domanda annuale di esonero decade automaticamente dopo un anno.
La domanda quinquennale di esonero decade automaticamente dopo cinque anni; l'utente può revocare la domanda quinquennale a partire dal successivo anno mediante una nuova specifica domanda di revoca da presentarsi sempre secondo le modalità del comma precedente .
Le spese di istruttoria, sia di domanda che di revoca, saranno definite tramite apposita delibera consigliare e verranno iscritte nel ruolo di contribuenza.
- 2) L'Utente conduttore di azienda **orticola** specializzata che intende rinunciare all'irrigazione e beneficiare della riduzione di cui al punto 8) lett. b), dovrà inoltrare domanda di esonero, nei termini indicati al precedente punto 1), se risulterà essere in possesso dei seguenti requisiti ritenuti essenziali dal Consorzio:
 - a) la superficie dell'intera azienda o minimo dell'80% deve essere utilizzata a colture **orticole** specializzate;
 - b) l'azienda deve essere dotata in sito di un pozzo che abbia una portata ed autonomia sufficiente ad irrigare i terreni dell'intera azienda;
 - c) l'azienda deve avere una dotazione di un impianto fisso o mobile sufficiente ad irrigare senza usufruire dell'impianto consorziale;
 - d) l'azienda deve essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dai competenti Organi per l'infissione del pozzo e/o dei pozzi per utilizzo acqua a scopo irriguo.
- 3) La richiesta di rinuncia riguardante sia il punto 1) che il punto 2) dovrà contenere tutti i dati catastali: foglio, mappali, superficie, settori irrigui e rispettivi orari, tipo di coltura o non coltura in atto al fine di individuare esattamente i terreni interessati all'esonero. Le domande dovranno interessare la superficie irrigua dell'intera azienda, o tutta la superficie di proprietà ricadente in un settore irriguo. Non saranno accettate richieste per singoli mappali se non compresi nei casi sopra citati per ovvie ragioni di controllo. Per quanto riguarda il Bacino di Pozzolengo, non essendo l'impianto suddiviso in settori irrigui, il richiedente dovrà indicare superfici omogenee e conglobate e non superfici sparse; **in particolare nel caso di mappali contigui, l'esonero viene concesso:**
 - a) a tutti i mappali confinanti tra di loro;
 - b) a mappali vicini a quelli irrigati se a dividerli c'è una strada di uso pubblico (almeno vicinale e comunque evidenziata in mappa) oppure un fosso purché segnato in mappa con doppia riga

continua mentre la sola recinzione non costituisce motivo valido di separazione fra terreni contigui; pertanto ogni appezzamento deve essere identificato da un mappale.

- 4) La richiesta di rinuncia, per l'Utente di cui al punto 2), dovrà inoltre contenere tutti i dati catastali dell'intera azienda con allegata copia della documentazione, di cui alla lett. d) (autorizzazione infissione pozzo). Il suddetto Utente sarà altresì soggetto ad un accurato sopralluogo da parte dei tecnici del Consorzio per accertare se esistono i requisiti richiesti; la mancanza di un solo requisito comporterà l'annullamento della domanda.
- 5) Le domande vanno presentate dal proprietario conduttore del terreno oggetto di esonero; in caso di affittanza la richiesta dovrà essere firmata anche dall'affittuario. Nel caso di proprietà con più affittuari all'interno dello stesso settore, la domanda di esonero per singolo affittuario, in deroga al punto 3) sopra citato, potrà essere accolta solo se corredata di regolare contratto di affitto.
- 6) L'eventuale concessione di esonero viene data dal Consorzio a suo insindacabile giudizio, a titolo precario, ed avrà una durata di anni 1 (uno) o 5 (cinque) a seconda della richiesta presentata.
L'esonero annuale, una volta concesso non può essere revocato per l'intera durata della stagione irrigua.
L'esonero quinquennale una volta concesso può essere revocato solamente a partire dall'anno successivo con apposita domanda di revoca da presentarsi come definito nel precedente punto 1).
Le domande di esonero o di revoca dell'esonero devono pervenire al Consorzio entro e non oltre la data del 10 gennaio.
In caso di passaggio di proprietà di terreno esonerato resta valido l'esonero, essendo l'esonero legato al terreno e non al proprietario; l'eventuale revoca potrà essere richiesta nei termini previsti.
- 7) L'Amministrazione con l'accoglimento deliberativo delle domande comunicherà all'Utente il canone ridotto, spettante per la superficie esonerata, che verrà iscritto nel ruolo di contribuenza dello stesso anno.
- 8) Il canone ridotto per l'Utente che beneficerà dell'esonero sarà in genere così determinato:
 - a) per l'Utente che ha ottenuto l'esonero – come previsto al punto 1) – il canone ridotto corrisponderà al 50% della contribuenza che sarà applicata in ogni anno, relativamente alle "Spese di Esercizio";
 - b) per l'Utente che ha ottenuto l'esonero – come previsto al punto 2) – il canone ridotto corrisponderà al 40% della contribuenza che sarà applicata ogni anno, relativamente alle "Spese di Esercizio".

Il consiglio di Amministrazione si riserva di modificare tali percentuali di rimborso nel caso in cui si presentino particolari situazioni prevedendo, anche annualmente, in sede deliberativa un tetto di ammissibilità massima della superficie esonerabile e conseguentemente una modifica proporzionale alle percentuali di cui sopra.
L'eventuale ruolo suppletivo, relativo alle sole spese energetiche, non sarà applicato ai terreni che hanno beneficiato dell'esonero.
L'eventuale ruolo suppletivo, relativo ad altre maggiori spese, verrà applicato anche ai terreni che hanno beneficiato dell'esonero.
- 9) Il Consorzio si riserva la possibilità di accedere alle tubazioni irrigue nella proprietà interessata dall'esonero, per i lavori di riparazione o di manutenzione e di controllo impianti. L'Utente nel presentare la domanda dovrà sottoscrivere l'autorizzazione.
- 10) Qualora l'Utente irrighi terreni che hanno ottenuto l'esonero dall'irrigazione, incorrerà nelle seguenti sanzioni:
 - contravvenzione da €1.000,00 ad €2.000,00;
 - divieto assoluto di poter irrigare durante tutta la stagione;

- **recupero della differenza tra il canone già a ruolo ed il DOPPIO dell'intero canone di esercizio irriguo riferito all'intera superficie esonerata nel settore per i bacini Alto Agro Voltese e Monzambano/Ponti e all'intera superficie conglobata esonerata per il bacino di Pozzolengo;**
- l'Utente è passibile di denuncia all'Autorità Giudiziaria.

- Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58/01.10.2009.
- Modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.58/26.10.2010.
- Modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.217/16.09.2014.